



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO n. 6 del 30.01.2012

Oggetto: misure per il contenimento della spesa per il personale del SSR - Gestione dei fondi della contrattazione integrativa per il triennio 2011-2013

PREMESSO

che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2009 si è proceduto alla nomina del Presidente p. t. della Regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

che con successive delibere del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 e del 3 marzo 2011 si è proceduto rispettivamente a rinnovare la nomina del Presidente p. t. della Regione Campania quale Commissario ad Acta ed a nominare due Sub-Commissari che affianchino il primo nell'attuazione del Piano di rientro del disavanzo del S.S.R.;

che con i detti provvedimenti il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale campano ed, in via prioritaria, di provvedere alla realizzazione di specifici interventi, tenendo conto delle prescrizioni ed osservazioni comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione della preventiva approvazione dei provvedimenti regionali attuativi degli obiettivi previsti dal Piano di rientro, ovvero in occasione delle riunioni di verifica trimestrale ed annuale con il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed il tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

che tra gli interventi è stata prescritta la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale, con particolare riferimento al blocco del turn-over, alla rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale e alla diminuzione delle posizioni organizzative e di coordinamento;

CONSIDERATO

che ai fini della riduzione del costo del personale la Regione Campania ha già adottato provvedimenti giuntali e commissariali con i quali ha inciso sul costo del personale dipendente, disponendone il blocco del turn – over, la rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale e la diminuzione delle posizioni organizzative e di coordinamento;

che con decreto n. 63 del 22.10.2010 sono state approvate le linee regionali di indirizzo per la rideterminazione dei fondi contrattuali per le aziende sanitarie della Campania;

che con decreto n. 72 del 2.12.2010 è stato costituito l'organismo regionale per l'esatta esecuzione del decreto n. 63 del 22.10.2010;

RICHIAMATO

il generale divieto, previsto dalle vigenti disposizioni e recepito nei decreti commissariali n. 4 del 30/9/2009 e n. 63 del 22/10/2010, di attribuzione di risorse al personale dipendente in misura superiore ai fondi deliberati, il quale costituisce obbligo ineludibile e specifico obiettivo per i Direttori Generali e i Commissari Straordinari;

VISTE

le disposizioni impartite in materia di personale dall'art. 9 del D.L. del 31.5.2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 30.7.2010, relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, aventi una finalità di contenimento della spesa, ivi compreso quello accessorio dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, non deve superare "il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010";

la relativa circolare n. 12 del 15/4/2011 del Ministero dell'Economia che, tra l'altro, prevede che il limite stabilito nel primo comma dell'articolo 9 ha una valenza di carattere generale e di cornice in relazione alle puntuali misure di contenimento contenute nel medesimo articolo finalizzate a garantire l'invarianza dei trattamenti retributivi nel triennio di riferimento (2011-2012-2013);

la ulteriore disposizione della medesima circolare n. 12 del 15/4/2011 del Ministero dell'Economia, secondo la quale in sede di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, qualora le amministrazioni intendano programmare – sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art. 9 – progressioni economiche all'interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013, e che soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività;

VALUTATO

che per entrambe le espressioni, sulla base di una lettura sistematica dell'articolo in esame, vanno considerate, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, IIS ove prevista, Ria ove spettante), le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (indennità di amministrazione, retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità pensionabile, indennità operative, importo aggiuntivo pensionabile, ecc.) al netto degli eventi straordinari ivi indicati;

che le componenti variabili del trattamento accessorio vengono disciplinate dal comma 2-bis dell'art. 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni, nella L. 30.7.2010 n. 122, ove viene previsto un limite per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 che non incide sui trattamenti individuali dei singoli dipendenti, bensì sull'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio;

RICHIAMATO

il principio generale secondo il quale l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente secondo gli istituti contrattuali previsti dai contratti collettivi alle condizioni previste, mediante contratti individuali ai sensi del D.Lgs. 165/2001, sancendo conseguentemente il divieto di attribuire compensi diversi da quelli previsti dai cc.cc.nn. Il ed il divieto della distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi degli incentivi e dei premi collegati alla performance in carenza delle verifiche e delle attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 18, co. 2);

le linee di indirizzo regionali per il controllo ed il contenimento della spesa gravante sui fondi per il disagio emanate con nota n. 6985 del 9.11.2011 con le quali, nell'ambito del monitoraggio, controllo ed indirizzo nei confronti delle aziende sanitarie campane, sono state impartite disposizioni tese al contenimento dello straordinario, il cui rispetto costituisce adempimento e specifico obiettivo per i Direttori Generali e Commissari Straordinari delle AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., IRCCS regionali;

RITENUTO

che per il generale divieto legislativo non possono essere attribuite risorse al personale dipendente in misura superiore all'ammontare complessivo dei fondi deliberati;

che per le finalità di contenimento del trattamento economico complessivo ed in particolare di contenimento della spesa, per il divieto di alimentazione automatica dei fondi per il triennio 2011-2013 stabilite dal predetto D.L. n. 78/2010 e per il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro l'eventuale ammontare del fondo residuo per il triennio 2011-2013 che finanzia le fasce retributive, l'indennità di funzione ex art. 36 CCNL/99, il valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, l'indennità professionale specifica, l'indennità di coordinamento parti fissa e variabile, non può essere utilizzato in alcun modo per incrementare il fondo della produttività, costituisce economia di spesa e non deve essere contabilizzato tra i costi dell'esercizio di riferimento;

che per le stesse finalità di cui sopra l'eventuale residuo sui fondi che finanziano la retribuzione di posizione del personale dirigente non può transitare nel fondo di risultato per il triennio 2011-2013 per un importo superiore rispetto a quello transitato nell'anno 2010, per cui l'eventuale differenza costituisce economia di spesa e non deve essere contabilizzata tra i costi dell'esercizio di riferimento;

che ai predetti fini bisogna tenere in debita considerazione gli importi in diminuzione o in aumento per effetto di eventuali accorpamenti o scorpori aziendali avvenuti in data successiva al 1.1.2011;

che, conseguentemente, ove a consuntivo il fondo del disagio per l'area del personale e per l'area della dirigenza non risulti momentaneamente del tutto utilizzato, le relative risorse possono essere temporaneamente assegnate al fondo della produttività o del risultato per l'attuazione delle loro finalità e devono essere considerati quali costi dell'esercizio di riferimento, sempre che l'azienda abbia effettuato integralmente ed in misura proporzionale tra i vari fondi le riduzioni disposte con la deliberazione n. 887 del 22.5.2007 e con il decreto n. 63/2010;

che eventuali debiti verso il personale dipendente contabilizzati e non ancora pagati, e fatto salvo contenziosi in essere aventi ricaduta su tali fondi e limitatamente all'importo del contenzioso, anteriori all'anno 2010 ai sensi del decreto n. 63/2010, stante le riduzioni per il blocco del turn over degli anni 2007-2009 operate solo nell'anno 2010 devono essere dichiarati insussistenti e contabilizzati tra i proventi straordinari dell'anno 2011;

per tutto quanto esposto in premessa, e che qui si intende integralmente riportato:

DECRETA

di disporre:

che per le finalità di contenimento del trattamento economico complessivo ed in particolare di contenimento della spesa, per il divieto di alimentazione automatica dei fondi per il triennio 2011-2013 stabilite dal predetto D.L. n. 78/2010 e per il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro l'eventuale ammontare del fondo residuo per il triennio 2011-2013 che finanzia le fasce retributive, l'indennità di funzione ex art. 36 CCNL/99, il valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, l'indennità professionale specifica, l'indennità di coordinamento parti fissa e variabile, non può essere utilizzato in alcun modo per incrementare il fondo della produttività, costituisce economia di spesa e non deve essere contabilizzato tra i costi dell'esercizio di riferimento;

che per le stesse finalità di cui sopra l'eventuale residuo sui fondi che finanziano la retribuzione di posizione del personale dirigente non può transitare nel fondo di risultato per il triennio 2011-2013 per un importo superiore rispetto a quello transitato nell'anno 2010, per cui l'eventuale differenza costituisce economia di spesa e non deve essere contabilizzata tra i costi dell'esercizio di riferimento;

che eventuali debiti verso il personale dipendente contabilizzati e non ancora pagati, e fatto salvo contenziosi in essere aventi ricaduta su tali fondi e limitatamente all'importo del contenzioso, anteriori all'anno 2010, stante le riduzioni per il blocco del turn over degli anni 2007-2009 operate solo nell'anno 2010 ai sensi del decreto n. 63/2010 devono essere dichiarati insussistenti e contabilizzati tra i proventi straordinari dell'anno 2011;

che, in ogni caso, non possono essere attribuite risorse al personale dipendente in misura superiore all'ammontare complessivo dei fondi deliberati.

Gli atti, adottati in violazione dei punti sopra decretati sono nulli, configurano precisa responsabilità contabile del Commissario straordinario/Direttore generale, e del dirigente di struttura responsabile e potranno determinare, previo procedimento in contraddittorio, la decadenza del Direttore Generale o del Commissario Straordinario.

La struttura commissariale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento e della trasmissione alle AA.SS.LL, AA.OO , AA.OO.UU, IRCCS, e al BURC per la pubblicazione.

Il Commissario ad Acta
On. Stefano Caldoro

Si esprime parere favorevole

Il Sub-Commissario
Dott. Achille Coppola

Il Coordinatore AGC 19
Dott. Albino D'Ascoli

Il Coordinatore AGC 20
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente del Settore Ruolo Personale
Avv. Antonio Postiglione